



Università degli studi
di Pavia
Cortile teresiano

Corso Breve di Analisi di Bilancio

I vincoli al bilancio d'esercizio delle imprese

Dott. Matteo Navaroni PhD

Dott. Mirko Panigati

Docenti di «Analisi di Bilancio»

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia, Italy

Vol. 15-2/2024 - DOI: [10.13132/2038-5498/15.2.395-450](https://doi.org/10.13132/2038-5498/15.2.395-450)

Cite as: Navaroni, M. & Panigati, M. (2024). Corso Breve di Analisi di Bilancio. Lezione 2: I vincoli al bilancio d'esercizio delle imprese. *Economia Aziendale online*, 15(2), 395-450.

Finalità del corso

- Le analisi di bilancio sono un potente strumento di conoscenza dei processi di gestione delle imprese e dei bilanci che ne rappresentano i valori di sintesi.
- L'impostazione seguita in questo **Corso Breve**, si fonda sul presupposto che le analisi di bilancio – e quelle per indici, in particolare – secondo il framework tradizionale accolto in dottrina, siano fondate sulla logica operativa così sintetizzabile: se la gestione dell'impresa – composta da processi che discendono dal calcolo economico svolto dal management – produce un sistema di valori relativi alla produzione, ai costi, agli investimenti e ai finanziamenti, e se tali valori sono riflessi dal bilancio d'esercizio, allora questo documento non è solo un semplice rendiconto del reddito e del capitale, ma può diventare un modello della gestione dell'impresa da cui derivare un sistema coordinato di indicatori per l'apprezzamento dei livelli di efficienza e di performance.
- Questo **Corso Breve**, proprio per il suo rigore, ma anche per la semplicità di esposizione, risulta particolarmente utile per gli operatori d'impresa e i consulenti aziendali e anche studenti universitari perché offre un quadro di riferimento logico, articolato e completo ma, nel contempo, immediatamente operativo.
- **Nota metodologica.** Nel presentare la logica delle analisi di bilancio si è seguita l'**impostazione finanziaria**, di derivazione anglosassone e ciò per due motivi: innanzitutto, perchè rappresenta uno standard internazionale ormai comunemente accettato anche nel nostro paese, e sarebbe stato illogico discostarsi da esso; in secondo luogo, perchè appare particolarmente efficace per la costruzione e l'interpretazione degli indicatori, che mantengono la loro validità anche nelle logiche contabili nazionali.


Piano del Corso [potrà subire variazioni]

- **Lezione 1** – Le Analisi di Bilancio: definizioni e procedura
[39 dia - tempo di lettura 45 min]
- **Lezione 2** – I **vincoli** al Bilancio d'esercizio delle imprese
[55 dia - tempo di lettura 70 min]
- **Appendice 2-A** - Novità ai vincoli di bilancio introdotte dal D.LGS. 139/2015 del 18/08/2015
[24 dia - tempo di lettura 45 min]
- **Lezione 3** – Riclassificazione, postulati e **Percentage analysis** dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
[stima 48 dia - tempo di lettura 70 min]
- **Lezione 4** – Analisi della **Liquidità** e della **Solidità**
[stima 36 dia - tempo di lettura 60 min]
- **Lezione 5** – Analisi della **Economicità** e della **Redditività**
[stima 39 dia - tempo di lettura 60 min]
- **Lezione 6** – Analisi **dinamiche, spaziali, di posizione , diagnostiche** e di **simulazione**
[stima 38 dia - tempo di lettura 60 min]

Materiale del corso

- Questo Corso Breve è rappresenta un compendio completo di tutti i temi fondamentali delle «analisi di Bilancio» secondo la tradizione italiana e internazionale.
- Gli argomenti sviluppati nel Corso Breve fanno riferimento al testo:

Piero Mella, Matteo Navaroni, **Analisi di bilancio**,
Maggioli Editore, Collana universitaria, 2012.





Università degli studi
di Pavia
Cortile teresiano

Corso Breve di Analisi di Bilancio

I vincoli al bilancio d'esercizio delle imprese

Dott. Matteo Navaroni PhD

Dott. Mirko Panigati

Docenti di «Analisi di Bilancio»

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia, Italy

Vol. 15-2/2024 - DOI: [10.13132/2038-5498/15.2.395-450](https://doi.org/10.13132/2038-5498/15.2.395-450)

Cite as: Navaroni, M. & Panigati, M. (2024). Corso Breve di Analisi di Bilancio. Lezione 2: I vincoli al bilancio d'esercizio delle imprese. *Economia Aziendale online*, 15(2), 395-450.

Abstract

- Questa Lezione 2, dal titolo: **I vincoli al bilancio d'esercizio delle imprese**, dopo avere presentato la distinzione tra Bilancio Contabile e Bilancio Aziendale, esamina i «vincoli» al bilancio d'esercizio delle imprese.
- Vengono esaminati distintamente i «vincoli contabili» e i «vincoli giuridici» posti dalle norme del Codice Civile.
- L'Appendice 2-A approfondirà i «vincoli giuridici» presentando ai **Vincoli Giuridici al Bilancio d'esercizio introdotte dal D.LGS. 139/2015**.

- This Lesson 2, entitled: **The constraints on the financial statements of companies**, after having presented the distinction between financial statements and corporate financial statements, examines the "constraints" on the financial statements of companies.
- The «accounting constraints» and the «legal constraints» imposed by the provisions of the Civil Code are examined separately.
- Appendix 2-A will delve into the "legal constraints" by presenting the **Legal Constraints on the Financial Statements introduced by the Legislative Decree. 139/2015**.

Riferimenti bibliografici



- Gli argomenti sviluppati nel Corso Breve fanno riferimento al testo: **Piero Mella, Matteo Navaroni, *Analisi di bilancio*, Maggioli Editore, Collana universitaria, 2012.**
- Le analisi di bilancio non si imparano solo sui testi. Si capiscono e si imparano “sul campo”, con la pratica, leggendo i bilanci, interpretandone i contenuti, facendo calcoli, sperimentando, confrontando, giudicando e verificando i giudizi.


Lezione I

I VINCOLI AL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE

Il bilancio come output

- È utile distinguere tra:
 - ⊙ **bilancio contabile**: rappresenta l'output del processo di contabilità generale;
 - ⊙ **bilancio aziendale**: è l'output informativo dell'impresa come black box, costituito dalle sintesi di contabilità che, sotto forma di documento informativo vengono dirette ai terzi.

Impresa, gestione e bilancio



Bilancio quale documento vincolato

- Qualunque sia la funzione assegnatagli, e tanto più per la sua funzione di apprezzamento, il bilancio non può essere redatto in modo arbitrario dall'imprenditore/impresa (tramite il di contabile).
- Deve essere redatto secondo regole che consentano:
 - ⊙ la determinazione affidabile
 - ⊙ l'interpretazione significativa dei dati contenuti.
- È pertanto un **documento vincolato**, che deve rispettare:
 - ⊙ Vincoli **tecnico-contabili** imposti dalle regole di corretta contabilità,
 - ⊙ Vincoli **giuridici** imposti da norme giuridiche per consentire una lettura uniforme del bilancio.

Sostanza e forma

- Il **bilancio contabile** contiene un **sistema sostanziale di valori** prodotti dai processi di gestione.
- Il **bilancio aziendale** contiene quello stesso sistema esposto secondo schemi (classi di valori) stabiliti in **forma convenzionale** quindi uniforme, confrontabile e verificabile:

- ⊙ dal CODICE CIVILE e norme collegate;

- ⊙ da associazioni aziendali e enti (ASSONIME, ABI, IVASS, ecc);

assonime

ABI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

- ⊙ da associazioni professionali nazionali (CNDCEC, ASSIREVI, ecc.) e internazionali (IAS/IFRS), riconosciuti anche a livello normativo (d. l.vo 28 febbraio 2005, n. 38, recante le opzioni in materia di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)).

Vincoli tecnico-contabili - Logiche contabili

- I vincoli tecnico-contabili sono connessi alla **teorica contabile** prescelta che dipende dalla **impostazione contabile** adottata.
- Ci sono due grandi impostazioni:
- **impostazione finanziaria**
 - ⊙ Seguita dalle amministrazioni pubbliche, in generale;
- **impostazione economico-patrimoniale**
 - ⊙ Seguita dalla imprese private, in generale
- Le due impostazioni seguono differenti di **regole di rilevazione** denominate **teoriche contabili** o **sistemi contabili**.

Segue. Le teoriche contabili


- Nell'impostazione **economico-patrimoniale** si sviluppano **tre** specifici sistemi/teoriche contabili, che si distinguono per la diversa «visione» delle finalità dell'impresa:
 - ⊙ **Teorica Patrimoniale**: l'impresa ha lo scopo di incrementare il patrimonio di cui è stata dotata.
 - ⊙ **Teorica Reddittuale** (con varianti): l'impresa ha lo scopo di ottenere un reddito dalla gestione.
 - ⊙ **Teorica Finanziaria** (americana): l'impresa ha lo scopo di far rendere il capitale investito.
- **Qualunque teorica venga seguita, il bilancio che ne deriva deve, in ogni caso, rappresentare in modo significativo i risultati della gestione svolta.**

Per un approfondimento sulla logica delle tre teoriche, si rinvia a:
Mella, P. (1993). *Contabilità e bilancio*. UTET. TORINO.


Significatività del bilancio contabile

- Un **bilancio contabile** è tale se viene costruito sulla base dei seguenti principi:
 - ⊙ **PRINCIPIO 1** - deve rappresentare i processi e la struttura aziendale;
 - ⊙ dei **processi** determina il **risultato** economico e finanziario;
 - ⊙ della **struttura** determina lo **stato** economico e finanziario
 - ⊙ **PRINCIPIO 2** - deve riflettere i valori e i risultati del **calcolo economico e finanziario** dell' imprenditore,
- Il **bilancio aziendale**, qualunque sia la **forma adottata**, è significativo nella misura in cui deriva dal bilancio contabile e riflette i valori prodotti dalla gestione,

PRINCIPIO I - Contenuto del bilancio contabile



PRINCIPIO 2 - Bilancio e calcolo economico: dati storici e prospettici



Conseguenze

- Dal **PRINCIPIO 1** deriva che:
 - ⊙ Il bilancio contabile contiene un **sistema di valori** che derivano dai processi della gestione.
 - ⊙ Imprese uguali devono avere bilanci uguali.
 - ⊙ Il bilancio comprende anche valori prospettici.
- Dal **PRINCIPIO 2** deriva che:
 - ⊙ La contabilità dovrebbe rilevare i valori secondo sostanza e non secondo forma (substance over form).
 - ⊙ Il bilancio contabile deve determinare risultato e stato quanto più “prossimi” a quelli del calcolo economico dell’imprenditore.

La rappresentazione contabile dei valori

- I valori che sorgono nei processi in un anno (esercizio temporale = $N = (n-1, n)$) consentono di determinare il Risultato economico di N e lo Stato dei capitali dell'azienda di produzione al termine dell'anno stesso (a n).
- Risultato economico e Stato dei capitali sono calcolati in due conti di sintesi che formano il bilancio (contabile e aziendale):
 - ⊙ Conto dello stato dei capitali (**Conto del capitale** [di funzionamento] o Stato Patrimoniale, **SP**): espone la sintesi dei valori del capitale investito (struttura produttiva) e del capitale reperito (struttura finanziaria).
 - ⊙ Conto del risultato economico (**Conto del reddito** o Conto economico, **CE**): espone la sintesi dei valori della produzione ottenuta e del costo della produzione, consentendo il calcolo del risultato economico.
 - ⊙ **Conto del capitale e Conto del risultato formano, congiuntamente, il bilancio d' esercizio con riferimento a N.**

Il sistema dei valori

- I **due conti** – del reddito e del capitale – che formano il bilancio d' esercizio devono essere sempre:
 - ⊙ formati
 - ⊙ letti
 - ⊙ analizzati
- **congiuntamente**, proprio in quanto **risultato** e **stato economico** rappresentano il **sistema dei valori** della trasformazione economica e finanziaria dell' impresa.
- **Formano pertanto un «micro sistema» contabile minimale di valori correlati tali che, alla variazione di un valore deve necessariamente correlarsi la variazione di (almeno) un altro valore.**

Vincoli giuridici al Bilancio delle imprese (cenni)

Il vincoli giuridici sono quelli posti dalle norme del diritto positivo del Paese o dei Paesi nei quali l'azienda svolge l'attività economica.

Per quanto riguarda il diritto italiano, il nucleo di base dei vincoli giuridici al bilancio di esercizio è contenuto nel **codice civile**.

La disciplina civilistica del bilancio è stata innovata dal d.lgs. 9.4.1991, n. 127, attuativo in Italia della IV direttiva Cee del 1978 n.660, nonché della VII dir. in tema di bilancio consolidato di gruppo (Dir. N. 83/349) e successive modificazioni:

- d. lgs 17 gennaio 2003, n. 6 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3/10/2001, n. 366.
- d. lgs 06/02/04, n. 37,
- d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310
- Legge 28/12/2005, n. 262

Il Reg. Com. 1606/2002 al fine di migliorare la comparabilità della informazione finanziaria pubblicata dalle società con titoli negoziati nei mercati regolamentati, ha promosso l'adozione dei principi contabili internazionali.

Quadro generale delle norme del codice civile

Articoli	Contenuto
2423	Redazione del bilancio
2423 bis	Principi di redazione del bilancio
2423-ter	Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
2424	Contenuto dello stato patrimoniale
2424 bis	Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
2425	Contenuto del conto economico
2425 bis	Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri
2426	Criteri di valutazione
2427	Contenuto della nota integrativa

Quadro generale delle norme del codice civile

[Segue]

Articoli	Contenuto
2427 bis	Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari
2428	Relazione sulla gestione
2429	Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

La disciplina del bilancio ha natura imperativa, in quanto dettata non nell'interesse esclusivo dei soci, ma nell'interesse di una serie indefinita di soggetti anche terzi rispetto alla società.

Art 2423 - Redazione del bilancio

- Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo **stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa**.

Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

2423 bis - Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

2423-ter - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

- Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

2424 bis - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

○ Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell' articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

2425 bis - Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.


Scadenziario del bilancio delle società per azioni

Adempimento	Termine
Chiusura dell' esercizio sociale	31 dicembre o altra data fissata dallo Statuto (la regola è che l' esercizio sia annuale, ancorché non necessariamente coincidente con l' esercizio sociale). Derogabile per società costituita in corso d' anno o quando di sposti il termine di chiusura dell' esercizio sociale.
Predisposizione del progetto di bilancio da parte dell' amministrazione con la relazione e gli allegati	Entro la data della comunicazione al Collegio Sindacale o entro la data di trasmissione alla società di revisione
Comunicazione al Collegio Sindacale	Entro 30 gg dal termine fissato per l' assemblea che deve discuterlo (art. 2429 I comma)
Trasmissione alla società di revisione	Anche se non previsto espressamente dalla norma, si ritiene che il termine sia lo stesso di quello stabilito per il collegio sindacale
Predisposizione della relazione dei sindaci	Entro la data del deposito presso la sede della società (art. 2432 II comma)

Scadenziario del bilancio delle società per azioni [Segue]

Adempimento	Termine
Deposito presso la sede della società	Almeno 15 gg. prima del termine fissato per l'assemblea
Assemblea ordinaria	Deve essere convocata entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale
Deposito presso il Registro delle Imprese	Entro 30 gg. dall'approvazione mediante invio file elettronici certificati (art. 2435 I comma)
Impugnazione della delibera di approvazione	<ul style="list-style-type: none">• entro 90 gg dal deposito presso il Registro delle Imprese (art. 2377) per l'azione di annullabilità;• entro l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio economico successivo per l'azione di nullità (art. 2434 bis).

Gerarchia dei vincoli al bilancio posti dal Codice Civile



Lo stato patrimoniale

Lo schema di stato patrimoniale civilistico è il seguente.

ATTIVITA'	PASSIVITA' E NETTO
<p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali</p> <ol style="list-style-type: none">1) costi di impianto e di ampliamento2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili5) avviamento6) immobilizzazioni in corso e acconti7) altre. <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali</p> <ol style="list-style-type: none">1) terreni e fabbricati2) impianti e macchinario3) attrezzature industriali e commerciali4) altri beni5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>Totale.</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</p> <ol style="list-style-type: none">1) partecipazioni in<ol style="list-style-type: none">a) imprese controllateb) imprese collegatec) imprese controllantid) altre imprese	<p>A) Patrimonio netto</p> <p>I - Capitale</p> <p>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni</p> <p>III - Riserve di rivalutazione</p> <p>IV - Riserva legale</p> <p>V - Riserve statutarie</p> <p>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio</p> <p>VII - Altre riserve, distintamente indicate</p> <p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</p> <p>IX - Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri</p> <ol style="list-style-type: none">1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili2) per imposte, anche differite <p>- Fondo imposte</p> <p>- Fondo imposte differite</p> <p>3) altri.</p> <p>Totale.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p>

ATTIVITA'	PASSIVITA' E NETTO
<p>2) crediti</p> <p>a) verso imprese controllate</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio <p>b) verso imprese collegate</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio <p>c) verso controllanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio <p>d) verso altri</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio <p>3) altri titoli</p> <p>4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.</p> <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B).</p> <p>C) Attivo circolante</p> <p>I - Rimanenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti. <p>Totale.</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 2) verso imprese controllate <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 	<p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 2) obbligazioni convertibili <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 3) debiti verso soci per finanziamenti <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 4) debiti verso banche <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 5) debiti verso altri finanziatori <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 6) acconti <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 7) debiti verso fornitori <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio 8) debiti rappresentati da titoli di credito <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio

ATTIVITA'	PASSIVITA' E NETTO
<p>3) verso imprese collegate - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>4) verso controllanti - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>4-bis) crediti tributari - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>4-ter) imposte anticipate</p> <p>5) verso altri. - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>Totale.</p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</p> <p>1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo 6) altri titoli.</p> <p>Totale.</p> <p>IV - Disponibilità liquide</p> <p>1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) danaro e valori in cassa.</p> <p>Totale.</p> <p>Totale attivo circolante (C).</p> <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. - Ratei - Risconti - Disaggio su prestiti</p>	<p>9) debiti verso imprese controllate - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>10) debiti verso imprese collegate - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>11) debiti verso controllanti - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>12) debiti tributari - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>14) altri debiti - esigibili entro l'esercizio - esigibili oltre l'esercizio</p> <p>Totale.</p> <p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti - Ratei - Risconti - Aggio su prestiti</p>

Lo stato patrimoniale

[Segue]

Il legislatore, ritenendo che la forma scalare avrebbe presentato “vantaggi informativi modesti tali da non giustificare l’innovazione” (Relazione ministeriale al d. lgs. 127/1991) scelse fra le diverse opzioni lasciate dalla IV direttiva, la forma di schema a sezione contrapposte, confermando la struttura del previgente art. 2424.

Il d.lgs. n. 6/2003 è intervenuto sullo schema allo scopo di:

- eliminare le interferenze fiscali nella determinazione del reddito di esercizio e tener conto degli effetti della fiscalità differita;
- regolare alcuni tipi di operazione (es. pronti contro termine, leasing, operazioni in valuta)

Lo stato patrimoniale

Norme specifiche

Tutte le voci dell' attivo e del passivo sono iscritte al netto delle voci di rettifica:

- le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei fondi di ammortamento e dei fondi svalutazione;
- i crediti sono al netto dei relativi fondi svalutazione crediti
- il magazzino è al netto dei fondi svalutazione ecc.

Il legislatore impone di classificare le attività in immobilizzazioni e attivo circolante.

La distinzione non si fonda sulla natura delle attività, nè sul loro grado di liquidabilità.

Le immobilizzazioni sono investimenti a lento recupero.

Come recita l' art. 2424 bis, I comma, «gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni»

Il conto economico

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Il conto economico

I 1) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I 2) accantonamenti per rischi

I 3) altri accantonamenti

I 4) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari

I 5) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

I 6) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

I 7) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

I 7-bis) Utile e perdite su cambi.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

I 8) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Il conto economico

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) utile (perdite) dell'esercizio.

Il conto economico

[Segue]

Il legislatore – fra i quattro schemi previsti dagli artt. 23 e 26 della IV direttiva C.E.E. – ha scelto lo schema **scalare** con classificazione per **natura**.

I componenti di reddito sono suddivisi per aree:

- area caratteristica: classi a) e b)
- area finanziaria : classi c) e d)
- area straordinaria : classe e)
- area tributi : voce 22)

La differenza (a-b) è particolarmente significativa ma ad essa non è stata attribuita alcuna denominazione; in termini generali, potrebbe assumere il significato di risultato operativo caratteristico, vale a dire di reddito prodotto dalla gestione caratteristica.

[Segue] Immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 2426, n.2 e 3)

◦ Nel corso della vita dell' immobilizzazione materiale, se l' uso dell' immobilizzazione è limitato nel tempo il costo iniziale deve essere sottoposto ad ammortamento sistematico.

L' ammortamento deve essere effettuato sulla base di opportuni criteri che tengano conto della residua possibilità di utilizzo.

Eventuali modifiche ai criteri di ammortamento devono essere motivate nella nota integrativa.

Mentre, se l' uso dell' immobilizzazione non è limitato nel tempo, non si procede ad ammortamento, ma semmai a svalutazione/i.

In ogni caso per ogni immobilizzazione occorre procedere ad una svalutazione se il valore di fine esercizio è inferiore al valore residuo da ammortizzare.

Per valore di fine esercizio si dovrebbe intendere il valore economico residuo, cioè il valore che si prevede di recuperare con i futuri ricavi.

Le rivalutazioni non sono ammesse se non nella forma di annullamento di precedenti svalutazioni.

Vincoli di valutazione nel Codice Civile

Valutazione generale delle immobilizzazioni (art.2426, n. I)

Indica il valore iniziale da iscrivere nello Stato Patrimoniale :

- costo di acquisto, se acquistate;
- costo di produzione, se fabbricate.

Costo di acquisto=

+ costo di fattura (al netto di IVA detraibile)

+ costi accessori diretti (trasporto, assicurazioni, ecc.)

Costo di produzione =

+ costi direttamente imputabili (materie, servizi, manodopera diretta);

+ quota costi indiretti ragionevolmente imputabili relativi al periodo di fabbricazione;

+ oneri finanziari per i prestiti finalizzati alla fabbricazione.

[Segue]- Le immobilizzazioni finanziarie (art. 2426, n.3)

Le immobilizzazioni finanziarie devono essere valutate al costo di acquisto, Per le partecipazioni in imprese controllate e collegate il legislatore concede la facoltà, rimessa alla discrezionalità dei redattori di bilancio, di utilizzare il criterio del valore del patrimonio netto della partecipata risultante dall'ultimo bilancio.

Le partecipazioni e i titoli che rientrano nell'attivo circolante sono valutate secondo il criterio del minore fra valore di costo e di mercato.

Se il valore dell'immobilizzazione finanziaria risulti durevolmente inferiore al valore di costo iscritto, ovvero quando la minor valutazione non è temporanea ma destinata a durare oltre l'esercizio successivo a quello di cui si sta redigendo il bilancio, è necessaria la svalutazione dell'immobilizzazione.

Se vengono meno le ragioni della svalutazione occorre procedere ad una rivalutazione, che ovviamente non può essere superiore alla svalutazione precedentemente operata.

[Segue] - Costi capitalizzati (art. 2426, n.5)

- Si iscrivono nell' attivo solo se **hanno utilità pluriennale.**

Occorre il consenso del Collegio Sindacale.

L' ammortamento non può essere diluito per un periodo superiore a cinque anni, in applicazione del principio di prudenza.

Qualora il principio della rappresentazione lo richiedesse, in virtù dell' art. 2423, 4° co., l' ammortamento dei costi pluriennali dovrebbe venire effettuato in un periodo superiore a quello stabilito dall' art. 2426.

Occorre ricordare che fino al completamento dell' ammortamento, per distribuire dividendi occorre avere riserve pari al valore residuo da ammortizzare.

[Segue] - Avviamento (art. 2426, n.6)

○ L'iscrizione dell'avviamento è possibile solo se acquisito a titolo oneroso (inclusa l'acquisizione a titolo di conferimento) e solo nei limiti del costo sostenuto.

E' escluso l'avviamento prodotto dalla società.

Anche per l'iscrizione dell'avviamento è richiesto il consenso del collegio sindacale ove presente.

L'ammortamento dell'avviamento deve avvenire nel termine quinquennale, ma può scegliersi un termine superiore predeterminato quando :

a) Il maggior termine sia comunque inferiore ai limiti della sua utilizzazione;

b) ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa

c) l'ammortamento avvenga sistematicamente

[Segue] - Crediti (art. 2426, n.8)

I crediti non devono essere iscritti al loro valore nominale ma a quello presumibile di realizzazione, cioè al netto di eventuali perdite attese, in coerenza con quanto disposto dall' art. 2423 bis di rilevare le perdite anche solo probabili.

Ai fini di una corretta stima dei crediti l' amministratore deve formulare un giudizio di probabilità quanto alla condotta futura del debitore, tenuto conto della solvibilità apparente.

Nel caso dei crediti apparentemente sani deve essere comunque effettuata una valutazione del rischio globale fondata sulle esperienze dell' impresa, sulla situazione del settore e sulla durata dei crediti.

[Segue] - Le rimanenze di magazzino (art. 2426, n.9)

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto, di produzione o al valore di realizzazione se inferiore.

Solo per i beni fungibili anziché adottare il costo particolare possono essere utilizzati metodi di valutazione alternativi:

- media ponderata;
- first in, first out* (FIFO);
- last in, first out* (LIFO).

[Segue] - I lavori in corso su ordinazione (art. 2426, n. I I)

I beni in corso su ordinazione possono essere valutati con il metodo della percentuale di completamento, che permette di includere a conto economico una quota dei profitti maturati.

Il criterio di valutazione della percentuale di avanzamento è applicabile solo quando esiste un impegno contrattuale.

In presenza dei presupposti di applicazione, l'adozione del criterio di valutazione dell'art. 2426 n. I I si ritiene costituisca un obbligo e non una facoltà.

2427 - Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

[Segue] - 2427 - Contenuto della nota integrativa/2

- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

[Segue] - 2427 - Contenuto della nota integrativa/3

- 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve ;
- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell' articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

[Segue] - 2427 - Contenuto della nota integrativa/4

- o 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell' articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 14) un apposito prospetto contenente:
 - a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
 - b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- 16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile; (7)

[Segue] - 2427 - Contenuto della nota integrativa/5

- 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
- 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
- 21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

[Segue] - 2427 - Contenuto della nota integrativa/6

- 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
- 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società
- 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

2427 bis - Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari

o Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- a) il loro fair value ;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture :

il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

[Segue] - 2427 bis - Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari/2

Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

2428 - Relazione sulla gestione

- Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.

L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi. (1)

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

[Segue] - 2428 - Relazione sulla gestione/2

- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari (2).

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e *del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

NOVITA' – D.LGS. 139/2015

Il 18 agosto 2015 è stato emanato il D.Lgs. 139/2015 al fine di dare attuazione alle modifiche introdotte in materia di bilancio di esercizio e bilancio consolidato della Direttiva comunitaria n. 34/2013.

Sono numerose le novità in materia contabile e comporteranno cambiamenti nei metodi e nelle procedure da adottare per la redazione del bilancio di esercizio.

L'intervento legislativo tende ad uniformare la logica contabile nazionale a quella internazionale nell'ottica di facilitare la leggibilità delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei bilancio, indipendentemente dalla localizzazione dell'azienda che li predispone.

**Una sintesi delle modifiche è presentata nella
APPENDICE 2.**

FINE DELLA LEZIONE 2